



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Piazza XXIII Luglio, 6 – 84040 Casal Velino (SA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 38 del 19/02/2026

**OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO)
SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO 2026/2028. PIANO
TRIENNALE FABBISOGNI DEL PERSONALE (PTFP) ANNI 2026/2028
CON AGGIORNAMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA.**

Il giorno diciannove del mese di Febbraio dell'anno duemilaventisei alle ore 12:00, in modalità mista (presenza/videoconferenza), previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello, risultano:

N°	Nome	Qualifica	Presente	Assente
<u>1</u>	PISAPIA SILVIA	Sindaco	X	
<u>2</u>	GIORDANO DOMENICO	Vice Sindaco		X
<u>3</u>	CRESCENZO ANGELO	Assessore		X
<u>4</u>	CAPUTO ANTONIO	Assessore	X	
<u>5</u>	ABAGNALE KATIUSCIA ROSELLA LUANA	Assessore	X	

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta **il Segretario Comunale, Dott. Dott.ssa Genny Di Vita** che provvede alla redazione del presente verbale e alla successiva relativa sottoscrizione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Avv. Silvia Pisapia** in qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di dotarsi di un Piano Integrato di Attività e Organizzazione (da ora solo PIAO), con una ulteriore semplificazione per gli enti con meno di 50 dipendenti, introdotta nel comma 6, del già citato D.L. n.80/2021;
- con Decreto del Presidente della Repubblica n.81 del 24 giugno 2022, in vigore dal 15 luglio 2022, è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, in attuazione all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 80/2021;
- con Decreto Ministeriale n.132 del 30 giugno 2022, in vigore dal 22 settembre 2022, è stato approvato il Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, in attuazione all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 80/2021;
- questo ente, ha provveduto ad approvare il PIAO 2024/2026, con Deliberazione della giunta n. 296 del 14.12.2023 relativa alla sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza", pubblicata nel proprio sito web, nella sezione Amministrazione trasparente e pubblicata nel portale del Dipartimento Funzione Pubblica, dedicato ai PIAO;

VISTO, in particolare, l'articolo 6, del D.M. 132/2022, rubricato "Modalità semplificate per l e pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti";

RILEVATO che questo ente, alla data del 31 dicembre 2025, contava nel suo organico **n.18** dipendenti a tempo indeterminato;

VALUTATO che sulla base del quadro normativo di riferimento e in una visione di transizione dall'attuale alla nuova programmazione, il PIAO 2026-2028 ha, necessariamente, il compito principale di assemblare e inglobare i principali strumenti di programmazione operativa al fine di coordinare, sin dai primi mesi dell'anno, le diverse azioni contenute nei singoli Piani;

VISTA la Sezione 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO del PIAO 2026/2028, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

DATO ATTO che il PIAO deve essere pubblicato nel sito web dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente e pubblicato nel portale dedicato, appositamente predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica della presidenza del consiglio dei ministri, come stabilito all'articolo 7, del D.M. 132/2022

VERIFICATA la competenza della Giunta comunale per l'adozione del presente atto, come previsto dall'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del d.m. 132/2022;

VISTO l'articolo 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell' articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.

Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

DATO ATTO che in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001 occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati anche al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

VISTE le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” emanate dalla Funzione Pubblica (DM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

RITENUTO di dover procedere all’aggiornamento del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell’Ente;

RILEVATO che il rapporto popolazione - dipendenti per il Comune di Casal Velino (abitanti al 31.12.24 n.5.360) si attesta sul valore di 1/282, più favorevole rispetto a quanto fissato dal Decreto Ministero dell’Interno del 10 aprile 2017, pari a 1/150 per i comuni di analoga dimensione demografica;

ATTESO CHE, in merito al rispetto dei vincoli normativi per procedere con nuove assunzioni, occorre aver rispettato quanto segue:

- *a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell’articolo 33, comma 2, del D.LGS. n. 165/2001 e dall’art. 16 della L.183/2011, con la nuova programmazione triennale del fabbisogno 2026/2028 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;*
- *il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2026/2028 è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 12/01/2026 ai sensi del D. Lgs. 198/2006, art. 48, comma 1, nonché del D. Lgs. 165/2001, art. 6, comma 6;*
- il Comune di Casal Velino rispetta la prescrizione di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008, coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 in merito alla certificazione dei crediti;
- il Comune di Casal Velino ha attivato la piattaforma di certificazione dei crediti ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 66/2014 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89

VISTO l’art. 33, comma 2 del decreto-legge 30/04/2019 n. 34 (decreto crescita) convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta le nuove disposizioni in materia di assunzioni di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

VISTE, altresì, le intese dell’11 dicembre 2019 e del 30 gennaio 2020 nella conferenza Stato-città ed autonomie locali sull’attuazione di tale comma 2 previsto con apposito Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, per l’individuazione delle fasce demografiche, dei relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massimi annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio (c.d. Enti virtuosi);

PRESO ATTO della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27/04/2020 del Decreto 17 Marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, relativo alle misure per la definizione della capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, con il quale viene data attuazione al suddetto comma 2 dell’art. 33 del decreto-legge 30/04/2019 n. 34 (decreto crescita) convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

TENUTO CONTO:

- che ai sensi di tale decreto 34/2019 i comuni sono stati suddivisi per fasce demografiche (art. 2), ai fini dell’individuazione per ciascuna fascia di un valore soglia, calcolato percentualmente in rapporto ai parametri finanziari individuati dalla nuova disciplina normativa, per evidenziarne le capacità di assunzione massime (art. 4), nonché l’incremento percentuale massimo della spesa di personale annuale consentito a ciascun Ente (art. 5 del DM 17.03.2020), nel rispetto della soglia massima fissata in rapporto alla popolazione;
- che, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del DM 17.03.2020: *“A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”;*

RILEVATO che per il calcolo del valore soglia ai fini della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2026-2028 vanno presi ad oggi in considerazione gli ultimi tre rendiconti approvati, ossia quelli riferiti agli anni 2022, 2023 e 2024, mentre per le spese di personale va preso in considerazione il rendiconto 2024 e per il FCDE il bilancio di previsione 2024/2026 dato assestato;

DATO ATTO che il valore soglia è comunque dinamico e deve essere determinato di anno in anno sulla base dei dati aggiornati con l’ultimo consuntivo approvato (Corte Conti Emilia Romagna 55/2020);

DATO ATTO che:

- questo Ente, in base all'ultimo rendiconto approvato relativo all'anno 2024 (deliberazione del Consiglio Comunale n.12 in data 26/06/2025), ha registrato un rapporto tra spese di personale (€ 986.816,70) ed entrate correnti al netto del FCDE previsionale 2024 (€ 6.087.824,90) pari al 16,21% con un valore soglia per il Comune di Casal Velino (Fascia E) pari al 26,90%;
- l'ente si colloca pertanto nell'ambito delle condizioni di cui all'art. 4, comma 2:

VISTO l'art. 7, comma 1, del Decreto 17 Marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione il quale indica **CHE NON RILEVA** il limite di cui all'art. 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dall'art. 3, comma 5-bis, della legge n. 114/2014, da rispettare per la spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli art. 4 e 5 del medesimo Decreto;

VISTO il comma 148, dell' art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Finanziaria 2020) che ha abrogato i commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell' articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Finanziaria 2019) e ha sostituito le parole: « *tre anni dalla data di pubblicazione* » dell' articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le seguenti: « *due anni dalla data di approvazione* »;

VISTO:

- l'art.9, comma 28 del DL 78/2010, il quale prescrive che le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
- che a partire dal 2014 la L. 114/2014 (art.11, comma 4bis), ha previsto che tali limitazioni non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 e 562, art.1 della legge 296/2006. Anche per gli enti virtuosi, in ogni caso, c'è il vincolo che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- la L. 160/2016 di conversione del DL 113/2016, che all'art. 16, comma 1-quater, ha disposto l'esclusione dalle limitazioni previste per la spesa flessibile le assunzioni a tempo determinato, in base all'art.110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, superando di fatto quanto imposto dalla deliberazione n.14/2016 della sezione Autonomie, che includeva tali incarichi dirigenziali a tempo determinato nel campo di applicazione dell'art.9, comma 28 del DL 78/2010, in quanto quest'ultimo non li elencava tra i soggetti esclusi;

CONSTATATO che:

- la spesa sostenuta da questa Amministrazione nell'anno 2009 per assunzione di personale a tempo determinato, con convenzioni ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa risulta di **€ 321.628,18** di cui € 221.977,66 per contratti di lavoro subordinato ed € 99.650,52 per co.co.co;
- ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, come da ultimo modificato dall'art. 16, comma 1-quater, del D.L. n. 113/2016, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, secondo cui gli enti locali *“possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (...). Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;

RICHIAMATA la Delibera di G.C. n.22 del 26/01/2024 avente ad oggetto: “Approvazione definitiva Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024/2026”;

RICHIAMATA la Delibera di G.C. n.08 del 21/01/2025 avente ad oggetto: “Conferma per l'anno 2025 della sottosezione 'Rischi corruttivi e trasparenza' del piano integrato di azione e organizzazione (PIAO) 2024/2026”;

CONSIDERATA la necessità di approvare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2026/2028;

RITENUTO, pertanto, di aggiornare i reclutamenti dei fabbisogni di personale per il triennio 2026-2028, individuando i seguenti posti da ricoprire così come di seguito:

PROFILO	MODALITA' DI COPERTURA	AREA/SETTORE	TEMPISTICA DI PROCEDURA
☐ N° 1 FUNZIONARIO ECON. STATISTICO TP (ex Cat. D)	Concorso RIPAM in deroga capacità assunzionali	SETT. AA.GG.	2026
☐ N° 1 FUNZIONARIO TECNICO TP (ex Cat. D)	Concorso/Stabilizzazione a valere sulle capacità assunzionali	SETT. TECNICO	
☐ N° 1 FUNZIONARIO TECNICO TP (ex Cat. D)	Concorso a valere sulle capacità assunzionali	SETT. TECNICO	
	Incremento orario di n.3		

☐ N° 4 ISTRUTTORE VIGILANZA 33/36 (ex Cat. C)	ore/cadauno a valere sulle capacità assunzionali	SETT. P.M.	
☐ N° 1 ISTRUTTORE AMMINIST. 33/36 (ex Cat. C)	Incremento orario di n.3 ore a valere sulle capacità assunzionali	SETT. TRIBUTI	
☐ N° 1 OPERATORE 33/36 (ex Cat. A)	Incremento orario di n.3 ore a valere sulle capacità assunzionali	SETT. AA.GG.	
☐ N° 1 OPERATORE 25/36 (ex Cat. A)	Incremento orario di n.3 ore a valere sulle capacità assunzionali	SETT. AA.GG.	
NESSUNO			2027
NESSUNO			2028

ATTESO che in merito all'assunzione prevista per il 2026 di n.1 FUNZIONARIO ECON. STATISTICO:

- nell'ambito delle misure contemplate dall'art.19 del decreto-legge n. 124/2023, e s.m.i., l'8 ottobre 2024 la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) ha pubblicato sul Portale del Reclutamento inPA il bando relativo all'indizione del "Concorso pubblico, su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale, Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud";
- nell'Allegato 1 del bando in parola, è riportato espressamente che a questo Ente sono state assegnate nn. 1 unità di personale con il Profilo di **SPECIALISTA ECONOMICO STATISTICO (Codice Concorso B.2.CAM)**, per un totale complessivo di n. 1 unità di personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, ai sensi del nuovo sistema di classificazione di cui all'art.11 e segg. del CCNL 2019-2021 del personale del Comparto Funzioni Locali;

CONSIDERATO che:

- il personale di cui sopra, avuto riguardo alle indicazioni fornite dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, sarà assegnato e dovrà essere contrattualizzato da questo Ente nel mese di novembre 2025 e che a seguito di rinuncia, del candidato assegnato, l'ente è in attesa di eventuale scorrimento della graduatoria;
- in relazione a quanto stabilito dall'art. 19, comma 8, del decreto-legge n. 124/2023, e s.m.i., gli oneri diretti e riflessi corrispondenti alle assegnazioni di personale in argomento saranno coperti, sino a tutto il 2029, con le risorse del Programma Nazionale Capacità per la Coesione Assistenza Tecnica 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023 e modificato con decisione di esecuzione C(2024) 6561 finale del 12 settembre 2024;

RILEVATO che l'assunzione in parola è da effettuare in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, in relazione a quanto previsto espressamente dall'art.19, comma 1, del D.L n.124/2023, e s.m.i., risultando integralmente eterofinanziate, e conseguentemente non debbono essere computate né agli effetti del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, commi 557, 557-quater e 562 della Legge n.296/2006, e s.m.i., né – con specifico riferimento al salario accessorio del personale che sarà assunto – ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017, e s.m.i., avuto riguardo ai principi codificati nelle deliberazioni della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie nn. 20/2017 e 23/2017, nonché nelle deliberazioni della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia nn. 111/2022 e 116/2022;

RITENUTO, pertanto, di determinare la spesa del personale per l'anno **2024** ultimo rendiconto approvato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a) del Decreto 17 Marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell' Economia e delle Finanze così come indicato nel seguente prospetto elaborato dal Responsabile del Servizio Economico/Finanziario:

Spesa personale 2024 (macroaggregato 101 del rendiconto 2024)		€959.988,20
☐ Calcolo del solo trattamento accessorio dell'anno 2024		
☐ FPV/entrata parte corrente anno 2024		
☐ FPV/entrata parte corrente anno 2023		
☐ Impegno IRAP reimputato presente nel FPV sopra		
☐ Buoni pasto erogati 2024 (macroagg. 103)	€ 6.828,50	
☐ Trasferimenti personale comandato UTC	€20.000,00	
☐ Differenza da sommare a macroagg. 101		€ 0,00

Spesa person. imp. comp. 2023 (macroaggr. 101+trattamento acc.+altre spese)	€986.816,70
---	--------------------

VISTO le capacità assunzionali per il Comune di Casal Velino definite con i criteri di cui al Decreto del 17/04/2020 considerando la fascia demografica, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massimi annuali di incremento del personale in servizio, calcolate dall'ufficio personale come da allegato A) al presente provvedimento;

DATO ATTO che il rispetto delle capacità assunzionali del Comune di Casal Velino definite con i criteri di cui al più volte citato Decreto del 17/04/2020, considerando le assunzioni previste nella programmazione sopra indicata, è così di seguito definito:

COMUNE DI CASAL VELINO - CAPACITA' ASSUNZIONALI <i>Decreto 17 Marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione</i>	
Media entrate correnti anni 2022-2023-2024 al netto del FCDE (art. 2, comma 1, lett. b) D.M.P.A. del 17/04/2020)	€ 6.087.824,90
Spesa del personale anno 2024 (art. 2, comma 1, lett. a) D.M.P.A. del 17/04/2020)	€ 986.816,70
Incidenza spesa personale 2024 su media entrate 2022/2024	16,21%
Valore soglia per fascia demografica comuni da 5.000 a 9.999 abitanti (art. 4, comma 1, tab. 1 D.M.P.A. del 17/04/2020)	26,90%
Anno 2026	
Spesa massima del personale per l'anno 2026 (art. 33, comma 2, D.L. n.34/2019)	€ 1.637.624,90
Spesa del personale in servizio anno 2024	€ 959.988,20
Assunzioni previste anno 2026	
• N.1 Istr. Amministr. (ex C1) Incremento orario di n.3 ore	€ 2.581,67
• N.4 Istr. Vigil. (ex C1) Incremento orario di n.3 ore/cadauno	€ 10.326,66
• N.1 Funzionario Tecnico (ex D1) Assunzione TP Concorso	€ 36.100,00
• N.1 Funzionario Tecnico (ex D1) Assunzione TP Stabilizzazione	€ 36.100,00
• N.1 Funzionario Econ. Statistico (ex D1) Assunzione FT 36/36-Eterofinan.	€ 36.100,00
• N.2 Operatore (ex A1) Incremento orario di n.3 ore/cadauno	€ 4.479,00
TOTALE SPESA ASSUNZIONI 2025	€ 125.687,33
Spesa del personale in servizio	€ 986.816,70
Spesa del personale nuove assunzioni anno 2026 + aumento ore	€ 89.587,33
Spesa del personale in servizio anno 2025 con assunzioni anno 2026	€ 1.076.404,03
Spesa del personale nuove assunzioni anno 2026 eterofinanziata	€ 36.100,00
Spesa del personale anno 2025 con assunzioni complessiva	€ 1.112.504,03
Diff. spesa personale max e spesa prevista con assunzioni anno 2026 no eterofin.	- € 525.120,87
Spesa del personale nuove assunzioni anno 2026 eterofinanziata	€ 36.100,00
Diff. tra spesa personale massima e prevista con assunz. anno 2026 (Disp. capacità assunzion.)	-€ 561.220,87
Anno 2027	
Spesa massima del personale per l'anno 2027 (art. 33, comma 2, D.L. n.34/2019)	€ 1.637.504,03
Spesa del personale in servizio anno 2027	€ 1.112.504,03
Assunzioni previste anno 2027	
• NESSUNA	€ 0,00
TOTALE SPESA ASSUNZIONI 2027	€ 0,00
Spesa del personale in servizio anno 2026 con assunzioni anno 2027	€ 1.112.504,03
Diff. tra spesa personale massima e prevista con assunzioni anno 2027	- € 525.120,87
Anno 2028	
Spesa massima del personale per l'anno 2028 (art. 33, comma 2, D.L. n.34/2019)	€ 1.637.624,90

Spesa del personale in servizio anno 2027	€ 1.112.504,03
Assunzioni previste anno 2028	
• NESSUNA	€ 0,00
TOTALE SPESA ASSUNZIONI 2028	€ 0,00
Spesa del personale in servizio anno 2027 con assunzioni anno 2028	€ 1.112.504,03
Diff. tra spesa personale massima e prevista con assunzioni anno 2028	- € 525.120,87

VALUTATO pertanto, in attuazione delle citate linee di indirizzo e con quanto disposto dall'articolo 6 del D.Lgs. n.165/2001, di approvare la dotazione organica dell'Ente quale rimodulazione della propria consistenza di personale in base ai fabbisogni, garantendone la neutralità finanziaria;

CONSIDERATO che la dotazione organica indicata si muove in coerenza con le linee guida sui fabbisogni di personale (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018) in termini di rispetto dei vincoli finanziari (punto 2.2 delle linee di indirizzo);

RICHIAMATA la Delibera di G.C. n.160 del 21/07/2022 avente ad oggetto: "Piano triennale fabbisogni del personale (PTFP) anni 2022/2024. Modifica alla dotazione organica ed al piano occupazionale dell'Ente";

RICHIAMATO il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, che ha fornito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA" (Registrato presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018 - Reg.ne - Succ 1477 - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018) e per il quale: *"L'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo art. 4, del decreto legislativo n. 75 del 2017, introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica. Il termine dotazione organica, nella disciplina precedente, rappresentava il "contenitore" rigido da cui partire per definire il PTFP, nonché per individuare gli assetti organizzativi delle amministrazioni, contenitore che condizionava le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate. Secondo la nuova formulazione dell'articolo 6, è necessaria una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni e l'organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti.*

La centralità del PTFP, quale strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, è di tutta evidenza. Il PTFP diventa lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione.

La nuova visione, introdotta dal d.lgs. 75/2017, di superamento della dotazione organica, si sostanzia, quindi, nel fatto che tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto ad iter complesso per l'adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il PTFP.

Per le amministrazioni centrali la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal PTFP. Essa, di fatto, individua la "dotazione" di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti, fermo restando che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente.

Nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell'ambito del PTFP, potranno quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Tale rimodulazione individuerà quindi volta per volta la dotazione di personale che l'amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento (vedi, ad esempio, l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che indica un limite percentuale della dotazione organica ovvero, in senso analogo, l'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000).

DATO ATTO che con la presente deliberazione si dispone anche l'aggiornamento della dotazione organica, di cui alla Delibera di G.C. n.160 del 29.07.2025 così come segue:

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA							
DESCRIZIONE		Funzionari (ex D)	Istruttori (ex C)	Operatori esperti (ex B)	Operatori (ex A)	TOTALI	
POSTI PREVISTI		9	12	5	4	30	
POSTI COPERTI		3+5FR*	7	4	4	18+5FR*	
POSTI SCOPERTI		1	5	1	0	7	

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA PER SETTORI							
SETTORI	DESCRIZIONE		Funz.	Istrut.	Oper.E	Operat.	TOTALI
AA.GG.							
	POSTI PREVISTI		2	1	3	1	7
	POSTI COPERTI		1	0	2	1	4
	POSTI SCOPERTI		1	1	1	0	3
FINANZIARIO							
	POSTI PREVISTI		1	3	2	0	6
	POSTI COPERTI		1	2	2	0	5
	POSTI SCOPERTI		0	1	0	0	1
POLIZIA LOCALE							
	POSTI PREVISTI		1	6	0	0	7
	POSTI COPERTI		1	4	0	0	5
	POSTI SCOPERTI		0	2	0	0	2
LAVORI PUBBLICI							
	POSTI PREVISTI		2	2	0	0	4
	POSTI COPERTI		2FR*	1	0	0	1+2FR*
	POSTI SCOPERTI		0	1	0	0	1
SUE							
	POSTI PREVISTI		2	0	0	0	2
	POSTI COPERTI		2FR*	0	0	0	2FR*
	POSTI SCOPERTI		0	0	0	0	0
MANUTENZIONE SUAP							
	POSTI PREVISTI		1	0	0	3	4
	POSTI COPERTI		1FR*	0	0	3	3+1FR*
	POSTI SCOPERTI		0	0	0	0	0
NUOVA P.O.			9	13	5	4	31
VECCHIA P.O.			10	12	6	4	32

*FR: Fuori Ruolo

RITENUTO, in particolare, di aggiornare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il periodo 2026-2028 e la relativa dotazione organica dell'Ente dando indirizzo, in particolare, per:

- Anno 2026:
 - ☐ Assunzione n.2 funzionari (ex D1) Istruttore direttivo tecnico a valere sulle capacità assunzionali a Tempo Pieno;
 - ☐ Assunzione funzionario (ex D1) Spec. Econom. Statistico-Deroga capacità assunzionali Eterofinanziato;

- Incremento orario di tre ore (da 30 a 33 ore) delle quattro unità, in servizio a tempo indeterminato e in regime di tempo parziale, inquadrare in categoria (ex C1) con profilo professionale di agente di Polizia Municipale;
- Incremento orario di tre ore (da 30 a 33 ore) di n.1 unità, in servizio a tempo indeterminato e in regime di tempo parziale, inquadrare in categoria (ex C1) con profilo professionale di Istruttore Amministrativo;
- Incremento orario di tre ore:
 1. (da 30 a 33 ore) di una unità, in servizio a tempo indeterminato e in regime di tempo parziale, inquadrare in categoria (ex A1) con profilo professionale di Operatore;
 2. (da 22 a 25 ore) di una unità, in servizio a tempo indeterminato e in regime di tempo parziale, inquadrare in categoria (ex A1) con profilo professionale di Operatore

EVIDENZIATO che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 101, della legge n. 244/2007, *“per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”*;
- il diritto positivo ha dunque sempre equiparato espressamente la suddetta trasformazione ad una nuova assunzione. È pacifico, per converso, che un mero aumento orario del rapporto di lavoro a tempo parziale, in assenza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, non integra una nuova assunzione;
- tuttavia, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo, sebbene l'aumento delle ore lavorative relative ad un rapporto a tempo parziale non determini la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in un rapporto di lavoro a tempo pieno (fattispecie assimilata dal legislatore ad una nuova assunzione), considerato che la spesa per il personale part-time rientra nel più ampio aggregato della spesa del personale, il mero incremento orario risulta ammissibile a condizione che sia rispettata la disciplina in tema di spesa per il personale e, in particolare, gli obblighi di contenimento della stessa. L'aumento dell'orario lavorativo di un contratto a tempo parziale è, quindi, consentito solo se il conseguente aumento della spesa trovi capienza nei limiti generali previsti per la spesa del personale (Sez. controllo Campania n.144/2016/PAR; Sez. controllo Basilicata n.51/2016/PAR);
- di conseguenza, il mero incremento orario di un rapporto di lavoro a tempo parziale, pur non realizzando una trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in un rapporto di lavoro a tempo pieno assimilabile ad una nuova assunzione, incide sulla capacità assunzionale dell'ente nella misura in cui risulta necessario rispettare il limite generale della spesa del personale (cfr. Corte dei Conti, Sez. controllo Puglia n. 159/2017/PAR);

DATO ATTO, inoltre, che l'eventuale reclutamento di agenti di Polizia Municipale a tempo determinato, dovrà avvenire nel rispetto del limite complessivo della spesa per assunzione di personale a tempo determinato, pari ad euro € **321.628,18**;

VISTO:

- il Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124 “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2023 con il quale si richiama la necessità e l'urgenza di individuare misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di politiche di coesione, nonché a favorire la realizzazione di investimenti pubblici;
- in particolare, l'art. 19 del sopra citato D.L. 124/2023 (convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2023) il quale prevede che a decorrere dall'anno 2024, al fine di promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni, nonché per rafforzare le funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le predette amministrazioni, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni locali - nei limiti dei criteri di ripartizione definiti dal Decreto previsto dal comma 3 del medesimo art. 19.

VISTO, altresì, “Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse” – pubblicato in data 20 novembre 2023 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione - Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (CapCoe) Priorità 1, Azione 1.1.2 assunzione di personale a tempo indeterminato presso i principali beneficiari;

RILEVATO che:

- il Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027 prevede di realizzare assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale da utilizzare e specializzare sull'attuazione dei progetti europei per la coesione, attraverso un concorso nazionale finalizzato al rafforzamento degli organici dei principali protagonisti ed attuatori dei fondi europei;
- i costi del personale assunto dagli Enti a tempo indeterminato gravano sul PN CapCoe per l'intero periodo di ammissibilità delle spese (fino al 31.12.2029) e sul bilancio statale per il periodo successivo;

RILEVATO che:

- l'art. 1, commi 734-735 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) dispone trasferimenti aggiuntivi annuali ai comuni, finalizzati a nuove assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali, per consentire il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali, rimborsando in parte gli oneri che gli enti andranno a sostenere per i nuovi dipendenti;
- che, per l'anno 2025, l'importo dei trasferimenti aggiuntivi del Fondo di Solidarietà Comunale per il Comune di Casal Velino, che possono essere finalizzati a nuove assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali, da scomputare dalla spesa complessiva del personale, è pari ad € **35.127,18**;

PRECISATO che la programmazione del fabbisogno è comunque suscettibile di revisione in ragione di sopravvenute esigenze connesse agli obiettivi dati ovvero in relazione alle limitazioni o ai vincoli normativi e/o di finanza pubblica o di rispetto degli equilibri di bilancio, che regolamentano le capacità occupazionali nella pubblica amministrazione;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché quello di contabilità;

VISTO il vigente Statuto comunale;

PRESO ATTO del parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 °1 comma del T.U. D.Lgs. n°18/08/2000 n°267;

PROPONE (A DELIBERATO)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

1. **DI APPROVARE** l'aggiornamento del " PIAO 2026 – con la sottosezione di programmazione, unitamente alla scheda anagrafica dell'ente:
 - Sezione 3 – “Organizzazione e capitale umano - Sottosezione Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)” unitamente agli allegati (Allegato A);
2. **DI DARE ATTO** che a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del D.LGS. n. 165/2001 e dall'art. 16 della L.183/2011, con la nuova programmazione triennale del fabbisogno 2026/2028 **non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale**;
3. **DATO ATTO** che con la presente deliberazione si dispone anche l'aggiornamento della dotazione organica, di cui alla Delibera di G.C. n.160 del 29.07.2025 così come segue:

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA							
DESCRIZIONE		Funzionari (ex D)	Istruttori (ex C)	Operatori esperti (ex B)	Operatori (ex A)	TOTALI	
POSTI PREVISTI		9	12	5	4	30	
POSTI COPERTI		3+5FR*	7	4	4	18+5FR*	
POSTI SCOPERTI		1	5	1	0	7	

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA PER SETTORI							
SETTORI	DESCRIZIONE		Funz.	Istrut.	Oper.E	Operat.	TOTALI
AA.GG.							
	POSTI PREVISTI		2	1	3	1	7
	POSTI COPERTI		1	0	2	1	4

	POSTI SCOPERTI		1	1	1	0	3
FINANZIARIO							
	POSTI PREVISTI		1	3	2	0	6
	POSTI COPERTI		1	2	2	0	5
	POSTI SCOPERTI		0	1	0	0	1
POLIZIA LOCALE							
	POSTI PREVISTI		1	6	0	0	7
	POSTI COPERTI		1	4	0	0	5
	POSTI SCOPERTI		0	2	0	0	2
LAVORI PUBBLICI							
	POSTI PREVISTI		2	2	0	0	4
	POSTI COPERTI		2FR*	1	0	0	1+2FR*
	POSTI SCOPERTI		0	1	0	0	1
SUE							
	POSTI PREVISTI		2	0	0	0	2
	POSTI COPERTI		2FR*	0	0	0	2FR*
	POSTI SCOPERTI		0	0	0	0	0
MANUTENZIONE SUAP							
	POSTI PREVISTI		1	0	0	3	4
	POSTI COPERTI		1FR*	0	0	3	3+1FR*
	POSTI SCOPERTI		0	0	0	0	0
NUOVA P.O.			9	13	5	4	31
VECCHIA P.O.			10	12	6	4	32

*FR: Fuori Ruolo

4. **DI APPROVARE** l'aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2026/2028 autorizzando la copertura dei seguenti posti vacanti di organico:

PROFILO	MODALITA' DI COPERTURA	AREA/SETTORE	TEMPISTICA DI PROCEDURA
☐ N° 1 FUNZIONARIO ECON. STATISTICO TP (ex Cat. D)	Concorso RIPAM in deroga capacità assunzionali	SETT. AA.GG.	2026
☐ N° 1 FUNZIONARIO TECNICO TP (ex Cat. D)	Concorso/Stabilizzazione a valere sulle capacità assunzionali	SETT. TECNICO	
☐ N° 1 FUNZIONARIO TECNICO TP (ex Cat. D)	Concorso a valere sulle capacità assunzionali	SETT. TECNICO	
☐ N° 4 ISTRUTTORE VIGILANZA 33/36 (ex Cat. C)	Incremento orario di n.3 ore/cadauno a valere sulle capacità assunzionali	SETT. P.M.	
☐ N° 1 ISTRUTTORE AMMINIST.	Incremento orario di n.3	SETT. TRIBUTI	

33/36 (ex Cat. C)	ore a valere sulle capacità assunzionali		
☐ N° 1 OPERATORE 33/36 (ex Cat. A)	Incremento orario di n.3 ore a valere sulle capacità assunzionali	SETT. AA.GG.	
☐ N° 1 OPERATORE 25/36 (ex Cat. A)	Incremento orario di n.3 ore a valere sulle capacità assunzionali	SETT. AA.GG.	
NESSUNO			2027
NESSUNO			2028

5. **DI AUTORIZZARE** per il triennio in esame le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
6. **DI PRECISARE** che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
7. **DI DARE ATTO** del rispetto delle capacità assunzionali di cui al Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17/04/2020, nonché degli altri vincoli assunzionali, così come specificato in premessa e nell'allegato "A";
8. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alle RSU, alle OO.SS e alla Ragioneria Generale dello Stato;
9. **DI STABILIRE** che il presente piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n.33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale e di invio al SICO (www.sico.tesoro.it);

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile,, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l'urgenza di dover provvedere a porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti per procedere alle assunzioni.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nella data risultante dal certificato di firma digitale.

Il Sindaco
Avv. Silvia Pisapia

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Genny Di Vita